

**COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 05/05/2022

FATTO

La cliente, nel ricorso e nel reclamo pure richiamato, espone quanto segue:

- ha stipulato con l'intermediario il contratto di prestito personale n.***293 il 22.09.2010, estinto ad aprile 2014 alla scadenza della rata n. 41 di 180;
- il tasso di interesse previsto in contratto era pari al 9,72%;
- le condizioni generali di contratto fanno riferimento a un piano di rimborso con "ammortamento alla francese";
- l'intermediario non ha rispettato i rilevanti obblighi informativi "di trasparenza" gravanti sullo stesso poiché non ha previsto in contratto sia il regime finanziario applicato per gli interessi sia il relativo criterio di imputazione;
- le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia prevedono "*incorrendo in una palese imprecisione*" che l'ammortamento alla francese preveda una rata con quota capitale crescente e quota interessi decrescente;
- la giurisprudenza ABF ha avuto modo di precisare che, nella prassi, il piano di ammortamento alla francese copre variegate metodologie di calcolo e può realizzarsi sia con interesse semplice sia con interesse composto, tant'è che è possibile alternativamente: pagare gli interessi calcolati sulla quota capitale in scadenza; pagare a ogni scadenza tutti gli interessi maturati nel periodo, sia sul



- capitale in scadenza sia sul capitale che residua; pagare quote capitale decrescenti o crescenti e interessi via via crescenti o decrescenti;
- preliminarmente rileva che al momento della stipula non le è stato consegnato il piano di ammortamento e quindi non le è stato consentito di assumere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto e della portata del suo impegno;
 - detto piano è da ritenersi una predisposizione unilaterale dell'intermediario, comunicato solo successivamente alla cliente senza una sua espressa accettazione per iscritto mentre, trattandosi a tutti gli effetti di parte del contratto, non può considerarsi sub valente rispetto ad esso;
 - l'intermediario ha violato i canoni di buona fede, trasparenza e correttezza, sia in sede precontrattuale sia in sede esecutiva, dal momento che ha imposto una modalità di restituzione del finanziamento sulla base del piano di ammortamento alla francese che implica, nella sostanza, un maggior costo complessivo dell'operazione, rispetto a quello che la cliente avrebbe sostenuto se la banca avesse optato per altri metodi di ammortamento, come ad esempio quello a rata costante ma a regime semplice o l'ammortamento all'italiana;
 - ne consegue l'assoggettamento del mutuatario a un costo latente in ragione della più lenta riduzione del debito residuo collegato alla prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi prima che al capitale;
 - l'applicazione del medesimo TAN contrattuale può infatti dar luogo a ben tre distinte e diverse prestazioni: l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che ne regolano la produzione il pagamento;
 - di conseguenza, nel caso di specie il prezzo del finanziamento risulta essere indeterminato in quanto la mera indicazione "*piano di ammortamento alla francese*" non consente al consumatore medio di comprendere il reale meccanismo di restituzione degli interessi;
 - nel caso di specie, mancando ogni specifica in tal senso, deve ritenersi violato l'art. 124 TUB che prevede che il cliente consumatore ha diritto al confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e alla ricezione di chiarimenti adeguati anche in ordine agli specifici effetti che può avere sulla sua posizione un determinato piano di ammortamento;
 - ne consegue che la banca è incorsa in una grave responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;
 - la determinazione della rata è frutto di una scelta esclusiva della banca che redige il contratto ma il cliente viene indotto a ritenere che non vi siano alternative al rimborso secondo il piano di ammortamento alla francese;
 - dalla documentazione contrattuale non emerge che vi sia stata sottoscrizione del piano di ammortamento e tantomeno una convenzione in forza della quale gli interessi maturati fossero considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale;
 - il consumatore medio si trova di fatto in una condizione per cui non è in grado di accedere a una informazione per lui essenziale, ovvero l'effettivo criterio di rimborso applicato al piano di ammortamento;
 - il contratto, dunque, è affetto da un grave vizio del consenso, riconducibile a un'originaria carenza di informazioni essenziali circa la maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri metodi;
 - nel caso di specie, tale carenza in fase precontrattuale si è palesata al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento;



- la mancata indicazione della ripartizione tra quota capitale e quota interessi rende indeterminata la clausola che fa riferimento al piano di ammortamento alla francese e non consente di soddisfare il requisito ex co. 4 art. 117 TUB in merito alla indicazione delle condizioni praticate;
- se vi fosse stata adeguata informativa per la cliente, la stessa non avrebbe avuto alcun interesse – a parità di tasso, durata e capitale e in presenza di rate analoghe – a concludere con la banca un contratto con piano di ammortamento alla francese, in quanto molto più oneroso rispetto agli altri due metodi di ammortamento;
- il pagamento di interessi in misura superiore al godimento del capitale costituisce un forte disincentivo all'estinzione anticipata, in quanto i maggiori costi si atteggiano a penale occulta;
- la scelta della banca di conteggiare l'importo dovuto a titolo di interessi sulla residua quota di capitale e non su quella che viene in scadenza è del tutto ingiustificata ai sensi dell'art.1194 c.c. comma 2, il quale è da leggersi in stretta connessione con l'art.1282 c.c., che presuppone che siano liquidi ed esigibili tanto il credito per il capitale che quello per gli interessi;
- ciò detto, al momento dell'estinzione anticipata (41ma rata) la cliente aveva corrisposto alla banca interessi per € 17.505,09, calcolati – senza alcuna pattuizione – sul debito residuo, che risulta somma di gran lunga maggiore a quella che sarebbe stata corrisposta laddove fosse stata applicata l'altra metodologia di imputazione degli interessi, ovvero quella di applicazione del tasso al capitale in scadenza in base alla quale sarebbe stata corrisposta la somma di € 3.676,25; la cliente ha dunque sopportato un costo occulto in termini di maggiori interessi corrisposti;
- le molteplici violazioni da parte della banca – rilevate in materia di trasparenza, lealtà correttezza e buona fede – richiamano l'applicabilità dell'art. 117 TUB e degli artt. 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 1194, 1195, 1370 c.c.

Chiede, accertate le plurime violazioni di lealtà, correttezza, buona fede e trasparenza commesse dall'intermediario, di condannare quest'ultimo alla restituzione di tutte le maggiori somme versate così come riportate dettagliatamente nel reclamo.

Nel reclamo la domanda è così formulata:

- in via principale, il ricalcolo degli interessi in applicazione del tasso BOT vigente nei dodici mesi antecedenti alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117, commi 4 e 7, TUB, nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 29.866,84;
- in via subordinata, il ricalcolo degli interessi in applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c., nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 29.626,19;
- in via ancora subordinata, il ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso alla quota capitale in scadenza, nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 13.828,84;
- in ogni caso, il rimborso delle spese di assistenza, quantificate in € 400,00.

L'Intermediario controdeduce come segue:

- il contratto è stato stipulato in data 22.09.2010 ed estinto anticipatamente;
- il reclamo della cliente è stato riscontrato in data 10.02.2022;
- le argomentazioni della cliente trovano il loro fondamento su di una perizia allegata al ricorso;
- tale perizia non è utilizzabile quale mezzo di prova, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza ordinaria, per cui non va considerata in quanto muove da



presupposti errati oltre al fatto che nel ricorso all'Arbitro è precluso svolgere attività di natura tecnica;

- non è stata violata alcuna disposizione di informativa e trasparenza, la normativa non prevede che sia indicato al cliente il tipo di piano di ammortamento utilizzato;
- tale circostanza, peraltro, si è verificata in quanto la cliente è stata informata che sarebbe stato applicato un piano di ammortamento alla francese (cfr. art. 2 condizioni contrattuali);
- il piano di ammortamento non costituisce un documento che deve essere consegnato al cliente all'atto della stipula, può invece essere richiesto in qualsiasi momento, come avvenuto nel caso di specie;
- l'adozione del piano di ammortamento alla francese non determina l'applicazione di interessi anatocistici;
- la condotta della scrivente è stata conforme alla normativa e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

La cliente replica come segue:

- non ha mai contestato la legittimità dell'adozione del piano di ammortamento alla francese né evocato il parametro del divieto di anatocismo o dell'illegittimità della capitalizzazione composta;
- ribadisce che la questione controversa attiene alla violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulla banca e della mancata ricomprensione nel testo contrattuale del regime finanziario applicato e del criterio di imputazione degli interessi;
- in particolare il medesimo TAN può portare all'applicazione di tre diversi piani di ammortamento;
- ciò che incide sull'importo da restituire è infatti la costruzione delle rate;
- il piano di ammortamento è stato costruito "a regime composto" ed è fortemente sbilanciato a favore dell'intermediario, determinando una crescita dei costi addebitati;
- non risulta che il mutuatario abbia firmato alla banca né il piano di ammortamento alla francese né alcuna espressa convenzione in forza della quale sia stato pattuito un "regime composto" o gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale;
- la trasparenza contrattuale non deve essere intesa solo come onere di conoscibilità delle condizioni ma come un obbligo di informazione che grava sul contraente forte;
- gli obblighi di trasparenza - nell'*enforcement* impresso da dottrina e giurisprudenza - si sostanziano travalicando il dovere di far conoscere nel dovere di far comprendere
- nei casi di "opacità contrattuale", per contratti predisposti in serie dall'intermediario, in caso di dubbi interpretativi trova applicazione l'art. 1370 c.c.
- non è stata demandato all'Arbitro lo svolgimento di attività di tipo consulenziale;
- la consulenza tecnica, pur non potendo costituire una prova, rappresenta comunque un documento di parte la cui valutazione risulta demandata all'Arbitro;
- ribadisce le proprie richieste restitutorie.

L'intermediario nelle controrepliche afferma che:

- la ricorrente ha dichiarato di aver ritirato tutta la documentazione precontrattuale;
- la normativa non prevede alcun obbligo di indicazione del piano di ammortamento utilizzato, ma solo quello di individuare la periodicità degli interessi e le modalità di rimborso;



- quanto evidenziato è espressamente previsto dall'articolo 6 della Delibera CICR del 2000;
- il contratto prevede l'adozione del piano di ammortamento alla francese e indica tutte le caratteristiche legislativamente previste per il tipo di contratto; l'indicazione del riparto tra capitale ed interessi o del regime finanziario non sono previsti a pena di nullità;
- il piano di ammortamento alla francese è ritenuto conforme a legge e non implica l'addebito di maggiori oneri al cliente.

DIRITTO

L'intermediario chiede preliminarmente che la perizia su cui si fonda il ricorso della cliente non sia considerata quale documento rilevante ai fini probatori. Al riguardo si osserva che la cliente non produce una vera e propria perizia ma nel reclamo richiama i risultati di una serie di elaborazioni di calcolo, meglio esplicitate sempre nel reclamo, e allega alcune tabelle relative a vari piani di ammortamento elaborati per suffragare le proprie richieste. Nel caso di specie le richieste della cliente paiono al Collegio adeguatamente circostanziate a prescindere dalle elaborazioni di calcolo effettuate nel reclamo e nei relativi allegati, attenendo più che altro la condotta tenuta dall'intermediario in fase precontrattuale. L'intermediario osserva poi che *“Considerando l'irrilevanza della perizia prodotta e delle relative conclusioni, si chiede che il Collegio non voglia considerarla in quanto muove da presupposti errati oltre ad evidenziare che, in questa sede, è precluso svolgere attività di natura tecnica”*. L'intermediario sembra quindi dedurre che, in ragione dell'impossibilità di esaminare la perizia per le ragioni eccepite, l'esame del ricorso della cliente implicherebbe lo svolgimento, da parte del Collegio, di attività di tipo tecnico/consulenziale, a questo preclusa. Dalla documentazione agli atti e dall'esame delle richieste effettuate dalla cliente, si evince che la stessa contesta la condotta tenuta dall'intermediario, specie in fase precontrattuale, in violazione dei doveri di trasparenza, lealtà, correttezza e buona fede, con particolare riferimento alla costruzione del piano di ammortamento che avrebbe prodotto l'indeterminatezza del costo del finanziamento. Inoltre, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, la cliente domanda in sostanza che sia dichiarata la nullità della clausola relativa agli interessi; pertanto sembra che tanto il *petitum* quanto la *causa petendi* del ricorso siano state adeguatamente individuate a prescindere dall'ammissibilità delle elaborazioni di calcolo svolte.

Il Collegio passa quindi all'esame del ricorso nel merito.

Con il presente ricorso la cliente, titolare del contratto di finanziamento personale n.***293 stipulato il 22.09.2010 ed estinto ad aprile 2014, contesta la condotta dell'intermediario sia in fase precontrattuale che nella esecuzione del contratto.

In particolare deduce che l'intermediario non avrebbe adempiuto agli obblighi di cui è gravato, in quanto

- non avrebbe preliminarmente informato la cliente dell'esistenza di altri metodi di ammortamento, quali quello a rata costante “regime semplice” o “all'italiana”, economicamente più vantaggiosi per la cliente
- non la avrebbe informata compiutamente in merito al criterio di calcolo degli interessi del piano di ammortamento *“alla francese”* indicato in contratto, omettendo di chiarire quale fosse in concreto la modalità di calcolo degli interessi, la quale si sarebbe tradotta in un “costo occulto” perché il metodo utilizzato avrebbe comportato un maggior addebito a tale titolo.



In ragione di quanto sopra, la cliente chiede:

- in via principale l'applicazione del tasso BOT, ex art. 117, commi 4 e 7, TUB;
- in via subordinata l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, il ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso al capitale in scadenza (e non al capitale residuo).

Dalla documentazione agli atti risulta che il contratto prevede un TAN del 9,72%.

Il contratto risulta estinto anticipatamente con decorrenza dal 01.05.2014.

Si osserva che il modulo SECCI prevede che *“gli interessi corrispettivi sono calcolati su base mese 30 gg. mediante piano di ammortamento alla francese.”*

L'articolo 2 del contratto reca analoga previsione.

La cliente afferma di non aver ricevuto né sottoscritto il piano di ammortamento del contratto, ottenuto solo in un secondo momento, in seguito a specifica richiesta (cfr. all. ricorso ABF pg. 27 - 36). L'intermediario conferma tale circostanza e afferma che non è onere degli istituti bancari produrre copia del piano di ammortamento al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Il piano di ammortamento agli atti prevede un piano di rimborso a rata fissa, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, secondo il modello c.d. *“alla francese”*. Le tre grandezze (rata, quota capitale e quota interessi) sono specificamente indicate nel piano di ammortamento.

il piano di ammortamento agli atti non è stato sottoscritto dalla cliente. Risulta però che la cliente abbia sottoscritto il contratto nella parte in cui si prevede l'approvazione in forma specifica – ai sensi dell'articolo 1341 c.c. - dell'articolo 2 del contratto, clausola contrattuale che esplicitamente richiama l'ammortamento secondo il modello c.d. *“alla francese”*.

L'analisi del contratto e del piano di ammortamento, inoltre, rivela che vi è una clausola che richiama l'ammortamento secondo la metodologia *“alla francese”* (art. 2 condizioni generali di contratto), e che nel contratto è esplicitato l'importo della rata fissa mensile (nella specie pari ad € 590,00). In base a quanto dichiarato dall'intermediario nelle controrepliche, il computo degli interessi sarebbe avvenuto mediante applicazione del tasso di interesse al capitale residuo *“del periodo precedente”*, con una capitalizzazione semplice degli interessi.

Il Collegio osserva che l'ammortamento alla francese o a rate costanti, è una modalità di estinzione graduale di un debito, tipicamente un mutuo bancario, tale per cui la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso del tempo, mentre la quota di capitale è inferiore all'inizio e cresce progressivamente. Esso, è detto ammortamento *“a rate costanti”* proprio a causa del fatto che la rata è unica e uguale per tutta la durata del mutuo, ed è costituita da una quota di capitale e una di interessi. L'ammortamento all'italiana, richiamato dalla cliente, di contro, è definito quale ammortamento con quote capitali costanti, poiché prevede che ciascuna quota di ammortamento sia costante e pagata in via posticipata. Il capitale mutuato è suddiviso in un numero di quote capitale uguali che corrispondono al tempo e alla periodicità convenuti (annuale, semestrale, trimestrale...per un certo numero di anni) e a queste si sommano gli interessi concordati dalle parti o fissati nel tasso legale. Se l'interesse è fisso, la quota per interessi da aggiungere alla rata è progressivamente decrescente. Questo tipo di ammortamento non rispecchia, il più delle volte, le esigenze dei mutuatari nei mutui di lunga durata, poiché è spesso contrario all'andamento del loro reddito. Difficilmente nel caso di specie l'offerta alternativa di tale piano di ammortamento sarebbe stata più vantaggiosa per la cliente. Il *“vantaggio”* dell'ammortamento alla francese è costituito dal fatto che la rata è unica, costituita in parte dal capitale e in parte dagli interessi, e si mantiene costante per tutta la durata del rapporto. Se si può affermare che il mutuo alla francese ha un costo maggiore



di quello all'italiana e rappresenta sicuramente un interesse economico per l'intermediario del credito, va affermato senza ombra di dubbio che esso conviene anche ai clienti, che non rischiano di trovarsi a dover pagare le rate più alte proprio quando il loro reddito diminuisce. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale.

Ciò detto, la cliente, come sopra richiamato, contesta che l'intermediario avrebbe violato il canone di buona fede e correttezza cui è tenuto ad adeguarsi in quanto non l'avrebbe informata dell'esistenza di sistemi di calcolo per lei più favorevoli rispetto a quello in concreto applicato (sul punto cfr. reclamo), così falsando la sua piena percezione delle condizioni economiche del contratto ed impedendo un'adeguata comparazione con le offerte effettuate da altri intermediari.

Si rileva che in base alle evidenze documentali, non si attesta lo svolgimento di una tale attività da parte dell'intermediario.

Al riguardo, nell'osservare che la scelta di avvalersi di un determinato tipo di piano di ammortamento sembra potersi rimettere alla discrezionalità imprenditoriale dell'intermediario che definisce le sue politiche di prezzo nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica e di autonomia negoziale, si fa presente che l'art. 1337 c.c. prevede che: "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede"; l'art. 124 TUB, in materia di obblighi precontrattuali nell'ambito del credito ai consumatori, stabilisce quanto segue: "Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo. 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. 4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. [...] 7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a: a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; [...]". Le Disposizioni di trasparenza adottate dalla Banca d'Italia, stabiliscono espressamente – al par. 4.2 (informazioni



precontrattuali), sotto-paragrafo 4.2.2.1 (documenti informativi) della Sez. VII (credito ai consumatori) – i contenuti degli obblighi di informativa precontrattuale ricadenti sugli intermediari che offrono sul mercato prodotti di credito ai consumatori. Si rileva altresì che queste non prevedono espressamente che nelle informazioni precontrattuali da fornire al cliente siano comprese le varie possibili modalità di rimborso del credito.

Ciò posto, si osserva che un eventuale difetto di trasparenza in fase precontrattuale da parte dell'intermediario non determinerebbe la nullità del contratto, difettando una specifica regola di validità normativamente prevista in tal senso, ma risultando violata soltanto una regola di comportamento idonea a far insorgere, al più, una mera responsabilità risarcitoria.

Al riguardo, tuttavia, la cliente non formula alcuna richiesta risarcitoria.

La cliente lamenta, inoltre, l'indeterminatezza del prezzo del finanziamento in quanto, posto che nell'ambito dello stesso ammortamento alla francese a un determinato TAN il computo degli interessi varia a seconda che sia impiegato un regime semplice o composto di capitalizzazione, la mancata esplicitazione contrattuale del criterio applicato comporterebbe il venir meno del requisito della determinabilità degli interessi. (cfr. tabelle di calcolo allegate al ricorso).

In merito alle determinazioni contrattuali ed alle affermazioni dell'intermediario si fa rinvio alle considerazioni sopra effettuate ed alle evidenze esaminate; si evidenzia che l'onere dell'intermediario di indicazione delle caratteristiche del contratto previsto dalla normativa primaria e secondaria in proposito non è così ampio da comprendere l'indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composto) in concreto applicato o la base di calcolo degli interessi (pure contestata dal cliente). Si richiamano sul punto le norme di cui agli artt. 117 TUB (che prescrive al comma 4 l'indicazione nei contratti del tasso d'interesse e ogni *altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*; le Disposizioni di trasparenza – alla Sez. III (contratti), par. 3 (contenuto dei contratti) che stabiliscono: *“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi.”*. Ancora, le Disposizioni di Trasparenza, alla Sez. VII (credito ai consumatori), par. 5, punto 5.2.1, prevedono quanto segue: *“In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta: — gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; — il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; — gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto”*. Il Collegio osserva che nel momento in cui la cliente ha fatto valere il proprio diritto alla consegna della tabella di ammortamento, l'intermediario ha adempiuto al corrispondente obbligo.



La cliente, infine, contesta la mancata pattuizione scritta della deroga al principio secondo il quale gli interessi maturano esclusivamente sul capitale esigibile; ciò renderebbe inefficace il meccanismo di cui all'ammortamento alla francese applicato, in quanto la quota interessi è stata computata mediante applicazione del tasso al capitale ancora non scaduto (residuo).

In merito a tale contestazione e ferma l'ammissibilità di rapporti obbligatori pecuniari in cui gli interessi maturino su capitali ancora inesigibili (posto che è lo stesso art. 1282 c.c. a contemplare la possibilità che il titolo o la legge lo prevedano in deroga al principio generale), si rileva che:

- nel caso di specie, il contratto non prevede esplicitamente che il calcolo degli interessi avvenga mediante applicazione del tasso al debito residuo (e non al capitale in scadenza);
- l'intermediario, nelle controrepliche (cfr. supra), afferma che il calcolo degli interessi sia avvenuto sul capitale residuo "*del periodo precedente*" e non sul debito residuo;
- nella prassi bancaria consolidata, in caso di mutui a rimborso rateale, l'applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo (e non al capitale in scadenza)
- il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata, le somme dovute a titolo di interessi e di capitale, oltre al debito residuo.

Per tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA